



AVV. DOMENICO SICILIANO
Via Antonio Gramsci, 14 – 00197 Roma
T 06 32 33 813 – F 06 32 14 800

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA –

Ricorso

di **TVP Italy S.r.l.** (nel prosieguo, “TVP”), con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Turati n. 67, c.f. e P.IVA 02078550445, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sottoposta a direzione e coordinamento di Mail Express Group S.r.l., rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall’avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, il quale difensore dichiara recapito fax al n. 063214800 e indirizzo PEC domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

il **Ministero dello Sviluppo Economico** (nel prosieguo, il “MISE”), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– Amministrazione resistente –

e nei confronti di

La Nuova S.r.l., con sede legale a Potenza, Via della Tecnica n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– contro-interessata –

per l’annullamento

- del D.M. Sviluppo Economico 12 ottobre 2020, pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020 (**doc. 1**), recante “*Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche*”, nelle parti in cui interpreta il richiamo “*alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146*”

contenuto nell'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) in riferimento alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 (**doc. 2-3-4-5**) per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi – senza pretesa di esaustività – il decreto direttoriale del 13 novembre 2020 e relativi allegati (**doc. 6**), le successive graduatorie finali contenenti gli elenchi degli importi assegnati a ogni richiedente (**doc. 7**), nonché le risposte ai quesiti più frequenti (**doc. 8**);

nonché, ove occorra, previa disapplicazione

dell'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), rubricato “*Fondo emergenze emittenti locali*”.

* * *

Premessa

Tra le misure emergenziali di sostegno alle imprese connesse alla pandemia da Covid 19 vi sono contributi finanziari straordinari alle radio e alle tv locali per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria.

La norma di riferimento (art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) ha disposto che questi finanziamenti fossero erogati “*secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico [...] in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del D.P.R. n. 146/2017*”.

Con il D.M. 12 ottobre 2020 impugnato, il MISE ha disposto l'assegnazione dei finanziamenti in questione, ma, erroneamente, secondo le graduatorie per l'anno 2018. Ha per ciò prodotto pregiudizio alla ricorrente.

FATTO

A. TVP svolge attività di fornitura di servizi di *media* audiovisivi lineari in chiaro a carattere commerciale in ambito locale nelle regioni Marche e Abruzzo, con i seguenti palinsesti:

- palinsesto “*Vera Tv*”, posizionato al numero 79 del digitale terrestre nelle Marche, al numero 79 del digitale terrestre in Abruzzo e al numero 685 del digitale terrestre nel Lazio;
- palinsesto “*TVP Italia*”, posizionato al numero 187 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 213 del digitale terrestre in Abruzzo;
- palinsesto “*E.20 TV*”, posizionato al numero 286 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 613 del digitale terrestre in Abruzzo;
- palinsesto “*Vera News*”, posizionato al numero 638 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 692 del digitale terrestre in Abruzzo;
- palinsesto “*Vera Sport*”, posizionato al numero 639 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 693 del digitale terrestre in Abruzzo;
- palinsesto “*Vera Ancona*”, posizionato al numero 640 del digitale terrestre nelle Marche e al numero 694 del digitale terrestre in Abruzzo.

La ricorrente ha iniziato l’attività televisiva con un proprio palinsesto nel 2011, per forte volontà di espansione della propria capogruppo Mail Express Group S.r.l., società *leader* nel settore postale e dei pagamenti privati. Grazie alla vicinanza al territorio, alla solidità del Gruppo e alla qualità dei propri prodotti, TVP è cresciuta vorticosamente arrivando a una indicata presenza capillare nei territori su indicati.

Oggi TVP è una realtà locale in costante crescita, che impiega decine di dipendenti, tra cui numerosi giornalisti, incrementa ascolti, e che – in controtendenza all’andamento generale del settore – ogni anno scala posizioni tra le migliori televisioni locali italiane.

B. Il sistema radiotelevisivo locale italiano beneficia storicamente di forme di sostegno pubblico.

La materia è oggi disciplinata dall'art. 1, comma 163, della legge 208/2015, il quale ha stabilito che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse”*.

I criteri procedurali e di riparto sono stati adottati con il D.P.R. 146/2017 (**doc. 9**; nel prosieguo anche solo il “Regolamento”).

Il successivo D.M. 20 ottobre 2017 (**doc. 10**) ha avviato le procedure di assegnazione dei contributi per gli anni 2016-2018 secondo la nuova disciplina.

Per le annualità successive è previsto che nel mese di febbraio di ogni anno i partecipanti presentino le domande per i palinsesti da essi diffusi attraverso l'apposito portale telematico chiamato Sistema Contributi Emittenza Radiofonica e Televisiva Locale (“SICEM”).

Il D.P.R. 146/2017 individua alcuni dei termini procedurali applicabili.

La presentazione delle domande avviene nel mese di febbraio di ogni anno.

A seguire, sono pubblicate le graduatorie provvisorie per ciascuna tipologia di soggetti (fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario, emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie).

Non è previsto un termine *ad hoc* per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Ne discende che il termine è quello generale di 30 giorni *ex art. 2 comma 2* della legge n. 241/1990.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ogni partecipante può presentare richiesta di rettifica o di riammissione (art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 146/2017).

Non è previsto un termine per l'esame delle richieste di rettifica o di riammissione. Il termine è per ciò quello generale di 30 giorni *ex art. 2 comma 2*

della legge n. 241/1990.

Infine, “*Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive*” (art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 146/2017).

La durata complessiva del procedimento, dalla presentazione delle domande alla pubblicazione delle graduatorie finali, è perciò pari a 150 giorni dal 28 febbraio di ogni anno. La pubblicazione delle graduatorie definitive presentate a febbraio deve avvenire entro il 28 luglio del medesimo anno.

Nella data in cui è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (17 luglio 2020) le graduatorie delle radio e delle tv locali relative alle domande di contributi ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2019 sarebbero state da pubblicare dopo 12 giorni.

C. Sono fatti notori l’insorgenza, da gennaio 2020, della pandemia da virus Covid 19, l’adozione prolungata in Italia di misure emergenziali limitative delle attività sociali e la conseguenziale crisi economica, tuttora in atto. In quanto tali non necessitano di prova specifica (Cass. civ. n. 5530/2017, n. 5438/2017, n. 10204/2016)

In questo contesto emergenziale, l’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) rubricato “*Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali*”, ha introdotto misure straordinarie di sostegno finanziario all’emittenza radiotelevisiva locale, stabilendo che: “*Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione*

istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146”.

D. Il 12 ottobre 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il D.M., pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020 (**doc. 1**), recante “*Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche*”, che costituisce attuazione del citato art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Nelle premesse di tale decreto il Ministro ha:

“Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020;

Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, dell'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, espressamente richiamate dall'art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Nell'articolato ha poi stabilito che “*Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco*

degli importi spettanti”.

E. Le disposizioni da ultimo riportate sono illegittime.

Sono contrarie alla norma primaria che ha introdotto le medesime misure emergenziali di sostegno, e sono contrarie ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento finanziario straordinario, il MISE ha usato le graduatorie 2018, non quelle 2019 per come indicato dal legislatore.

Con ciò ha arrecato pregiudizio ai soggetti, come la ricorrente, che hanno avviato un percorso di crescita che le porta a incrementare, annualità dopo annualità, livelli occupazionali e, dunque, requisiti per il collocamento nelle graduatorie di cui al D.P.R. n. 146/2017.

Nel 2019 la ricorrente ha avuto un rilevante incremento occupazionale giungendo a impiegare oltre 30 dipendenti *full-time-equivalent*.

Nel 2020, poi, in piena emergenza sanitaria ed economica, TVP non ha fruito della CIG, continuando invece a investire nella qualità dei propri prodotti e soprattutto dell'informazione, che costituisce il proprio fiore all'occhiello. Non fruendo dei notevoli risparmi consentiti dalla CIG ha di fatto rinunciato a benefici quantificabili in oltre 100 mila Euro al mese.

Ciò nonostante, in ragione degli errori del MISE, TVP beneficia di finanziamenti straordinari in misura notevolmente inferiore a quanto le sarebbe spettato se l'Amministrazione avesse applicato correttamente i precetti della norma primaria e non avesse introdotto criteri di riparto indebiti e irragionevoli.

Impiegando come parametro per il sovvenzionamento le graduatorie 2017-2018 anziché quelle 2018-2019, il MISE ha falsato la distribuzione dei contributi straordinari, erogandoli in riferimento a requisiti non conferenti, in quanto posseduti in anni (2018 e 2017) non minimamente impattati dal fenomeno Covid 19.

La ragione per cui il MISE ha usato le graduatorie in questione è puramente

opportunistica.

Nella data in cui è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (17 luglio 2020) le graduatorie delle radio e delle tv locali relative alle domande di contributi ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 per l'anno 2019 sarebbero state da pubblicare dopo 12 giorni.

Anziché provvedere tempestivamente a tale pubblicazione ed a distribuire di conseguenza i contributi per cui è causa secondo graduatorie che tenessero conto dei reali effetti del Covid 19, il MISE ha preferito esonerarsi dell'onere di rispettare le leggi ed i regolamenti che disciplinano la pubblicazione di contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 e impiegare graduatorie non pertinenti.

Non vi era, inoltre, alcuna ragione di urgenza per provvedere all'erogazione dei finanziamenti in questione secondo requisiti non pertinenti. In conseguenza del fatto che il MISE avrebbe potuto, ad esempio, distribuire i fondi del c.d. extragettilo Rai attinenti proprio alle graduatorie 2017/2018 e le somme ancora da pagare relative anch'esse a graduatorie di anni precedenti.

L'irrazionalità della scelta è palese: è come se i ristori riconosciuti dal Governo alle imprese non fossero assegnati in base al confronto del fatturato 2020 con quello dell'anno 2019, il più significativo in quanto precedente quello della crisi Covid, ma in funzione del fatturato dell'anno ancora precedente e anche prima (le graduatorie prendono a riferimento il biennio precedente, quelle usate dal MISE tengono conto dei requisiti posseduti negli anni 2017 e 2018).

* * *

Alla luce di quanto sopra, essendo pregiudicata dal contenuto del provvedimento impugnato nella parte censurata (per tale ragione TVP ha preso parte alle relative procedure, al fine di minimizzare il pregiudizio patito e patiendo, evidenziando sin da ora che ciò è avvenuto con riserva e senza acquiescenza), la ricorrente impugna gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195, COMMA 1, DEL D.L. N.

34/2020; DELLA LEGGE N. 241/1990; DEGLI ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, PERPLESSITÀ E/O ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, MOTIVAZIONE APPARENTE.

L'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) rubricato "*Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali*", ha stabilito che "*Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146*".

Lo scopo della norma è introdurre misure finanziarie straordinarie di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, in considerazione e conseguenza della "*diffusione del contagio da COVID-19*".

È fatto notorio che la pandemia da virus Covid 19 ha colpito l'Italia da gennaio 2020, e che l'adozione prolungata di misure emergenziali limitative delle attività sociali e la conseguenziale crisi economica che ha colpito le imprese e che è tuttora in atto sono state applicate da marzo 2020.

Alla luce di ciò, i presupposti ed i contenuti del D.M. 12 ottobre 2020,

pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020, sono in contrasto con la norma primaria di riferimento e sono contrari al principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, nella parte in cui attuano l'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 impiegando le graduatorie relative ai contributi *ex* D.P.R. 146/2017, approvate ad aprile 2020.

Queste ultime sono relative alle domande presentate dagli interessati a febbraio 2019 e fanno riferimento, quanto ai requisiti dei partecipanti, addirittura al biennio 2017-2018!

Nulla in queste graduatorie ha a che fare con il periodo impattato dalla pandemia da Covid 19 (gennaio 2020 in poi) e con il periodo immediatamente anteriore (anno 2019), quest'ultimo costantemente usato come riferimento dal Parlamento e dal Governo nell'adozione e nella quantificazione di misure di sostegno a favore di cittadini e imprese.

Le graduatorie che fanno riferimento agli anni 2018-2019 (e, per ciò, che hanno il necessario legame con l'anno precedente il periodo Covid) sono quelle relative alle domande presentate a febbraio 2020, e che sarebbero state da pubblicare entro il 29 luglio 2020: come detto, 12 giorni dopo l'adozione della norma primaria di riferimento.

Il MISE ha per ciò errato quando ha fatto riferimento ai “*decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020*”, giacché avrebbe dovuto rinviare alle graduatorie in via di approvazione, che avrebbero tenuto conto di requisiti posseduti dei partecipanti nell'annualità 2019.

Graduatorie che ad oggi la P.A. non ha ancora pubblicato per ritardi che possono solo essere imputabili ad essa stessa.

Basti pensare che i procedimenti per la formazione delle graduatorie erroneamente usate dal MISE per la distribuzione dei fondi in questione sono stati conclusi tra febbraio e aprile, 2020, vale a dire, incredibilmente, durante il periodo di sospensione emergenziale del decorso dei termini dei procedimenti amministrativi tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (art. 103 del D.L. 18/2020 e art. 37 del D.L. 23/2020).

Distribuendo i finanziamenti in questione secondo una graduatoria non pertinente, ma già disponibile, la P.A. si è sostanzialmente esonerata dal dovere di concludere tempestivamente i procedimenti per la pubblicazione delle graduatorie pertinenti secondo le disposizioni della norma prima di riferimento.

Tuttavia, il ritardo della P.A. non può risolversi in un pregiudizio per la parte privata che, in buona fede e confidando nella stabilità della regolazione nonché nella tempestività dell'azione amministrativa, ha investito anno dopo anno in risorse umane e tecnologiche, e in prodotti editoriali di qualità, inclusa la dispendiosa informazione, per migliorare di anno in anno e conseguire sempre migliore sostegno finanziario dall'Amministrazione.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195, COMMA 1, DEL D.L. N. 34/2020 SOTTO ALTRI PROFILI; DEL D.LGS. N. 177/2005; DELLA LEGGE N. 241/1990; DEGLI ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ E/O ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, MOTIVAZIONE ASSENTE.

L'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) ha disposto che *“Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi”*.

Le *“FAQ FONDO EMERGENZA”* (doc. 8) pubblicate dal MISE chiariscono, alla domanda *“Cosa si intende per “propri spazi informativi”?”* rispondono che *“Per “propri spazi informativi” si intende l'intero palinsesto e,*

quindi, l'intera programmazione delle emittenti sia radiofoniche che televisive locali".

La risposta in questione introduce palesemente criteri discretivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal quadro normativo di riferimento e stabiliti dal Legislatore, pervenendo di fatto ad assegnare finanziamenti a soggetti che, in ipotesi, potrebbero non avere nel proprio palinsesto alcun programma informativo, secondo quanto invece richiesto dalla legge, che fa espressamente riferimento a "*spazi informativi*" propri delle emittenti.

Anche in questo la misura è autoassolutoria dell'onere di verificare requisiti dei destinatari dei finanziamenti.

Verifica che, peraltro, sarebbe stata agevolissima. Il MISE è infatti in possesso del palinsesto di programmazione di ciascun singolo fornitore di servizi di media audiovisivi, che lo ha prodotto all'Amministrazione all'atto della presentazione della relativa domanda di autorizzazione a norma dell'art. 4, comma 1, lett.c), della delibera AGCOM n. 353/11/CONS.

Né è ragionevole ritenere che l'espressione "*spazi informativi*" usata dal Legislatore sia equivalente a "*l'intero palinsesto e, quindi, l'intera programmazione delle emittenti sia radiofoniche che televisive locali*".

Il "palinsesto" è per definizione un insieme di singoli contenuti editoriali di generi diversi, organizzato dall'editore sotto la sua responsabilità che si esprime nella "*scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo*" e nella determinazione delle sue "*modalità di organizzazione*" (art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 177/2005).

Ciò è confermato dalla circostanza che un "*servizio di media audiovisivo*" ha come "*obiettivo principale ... la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche*" (art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 177/2005).

Come appare chiaro dalle definizioni poste dal D.Lgs. n. 177/2005, l'informazione è solo uno dei possibili scopi e contenuti del palinsesto, la cui

presenza è da verificare in concreto e caso per caso.

Tanto più in considerazione del fatto che le tivù locali non hanno obblighi di programmazione informativa. Il che rende ancora più esplicita l'irragionevolezza del criterio introdotto dal MISE.

In ragione del criterio in questione, dunque, la ricorrente ha ottenuto un finanziamento molto inferiore al dovuto, perché l'indebito allargamento della platea dei beneficiari dei contributi a tutti indistintamente i partecipanti alle graduatorie predisposte ai sensi del D.P.R. n. 146/2017, senza alcuna verifica della effettiva presenza di spazi informativi nel palinsesto, ha sottratto risorse a soggetti come la scrivente, che detiene una testata giornalistica storica composta da decine di professionisti.

La circostanza non è stata neanche oggetto di specifica autodichiarazione richiesta ai partecipanti, né indicata quale elemento soggetto a verifica *ex post* da parte della P.A..

Le determinazioni del MISE qui impugnate, senza tema di smentita, hanno un contenuto non contemplato dalla norma primaria di riferimento, non coerente con la disciplina di settore e connotato da una discrezionalità che non consente di configurarle come atti vincolati e meramente applicativi dei criteri fissati dall'art. 195 del D.L. 34/2020. E che, perciò, sono del tutto illegittime.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 195, COMMA 1, DEL D.L. N. 34/2020; DELLA LEGGE N. 241/1990; DEGLI ART. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, PERPLESSITÀ E/O ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, MOTIVAZIONE ASSENTE.

Le “*FAQ FONDO EMERGENZA*” (doc. 8) pubblicate dal MISE chiariscono, alla domanda “*In caso di cambio di denominazione societaria o di cambio di denominazione del marchio/palinsesto/emittente, fermo restando il codice fiscale/P.IVA della Società, qual è il soggetto che deve presentare la*

domanda?” che “In caso di cambio di denominazione societaria o in caso di cambio della denominazione del marchio/palinsesto/emittente, la domanda deve essere presentata dal soggetto con la denominazione precaricata nel sistema o per il marchio/palinsesto/emittente con la denominazione precaricata nel sistema”.

La risposta lascia intendere che il contributo finanziario straordinario è erogato anche a soggetti non presenti nella graduatoria di riferimento pubblicata ai sensi del D.P.R. n. 146/2017, in conseguenza del fatto che essi hanno “*acquisito la titolarità del marchio pubblicato nella graduatoria 2019*”, come suggerisce l’espressione qui virgolettata, esplicativa dell’asterisco presente nelle graduatorie accanto alle denominazioni di alcuni destinatari dei contributi.

Anche tale criterio non è contemplato dalla norma primaria di riferimento, non è coerente con la disciplina generale codicistica dell’azienda commerciale ed è a sua volta connotato da una discrezionalità che non consente di configurarlo come atto vincolato e meramente applicativo.

Il mero cessionario dell’autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo da parte di un partecipante alla pregressa procedura per erogazione di contributi ai sensi del D.P.R. n. 146/2017 non può per definizione “ereditare” i requisiti del cedente.

La cessione dell’autorizzazione ha ad oggetto esclusivamente il titolo abilitativo e non coincide affatto, in termini di fattispecie giuridica, con la civilistica cessione di azienda. Che, quella sì, comporta di norma continuità nell’esercizio tra il cedente e il cessionario.

La risposta censurata, invece, dimostra che il MISE ha creato artificialmente una tale continuità senza che essa sia stata contemplata da alcuna norma di riferimento, così anche per questa via attribuendo risorse a soggetti non legittimati in quanto i requisiti valutati nelle graduatorie prese in considerazione erano in realtà posseduti dai precedenti titolari dell’autorizzazione *de qua*.

Il paradosso del criterio qui censurato è che il beneficio finanziario della misura emergenziale non è attribuito a colui che ha investito risorse e si è collocato nella graduatoria presa in considerazione, bensì a un terzo che, in ipotesi non remota, potrebbe non avere alcun legame alla detta organizzazione.

E ciò causa pregiudizio anche a chi, come la ricorrente, per queste ragioni consegue risorse inferiori a quelle effettivamente spettanti.

4. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 195, COMMA 1, DEL D.L. N. 34/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020), RUBRICATO “*FONDO EMERGENZE EMITTENTI LOCALI*”.

Qualora l'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), rubricato “*Fondo emergenze emittenti locali*” fosse interpretabile nel senso voluto dal MISE, la ricorrente lamenta sin da ora l'indebita compressione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti ad opera di tale norma.

A fronte di una tale situazione sarebbe difficile non scorgere plurime manifeste violazioni di fondamentali libertà costituzionali.

Viene in rilievo, in particolare, la patente violazione dagli articoli 3, 6 e 21 Cost. che tutelano i principi e le libertà di eguaglianza, pluralismo, non discriminazione, manifestazione del pensiero e, soprattutto, la possibilità di conservare le diversità culturali attraverso la libera manifestazione del pensiero attraverso i *media* in proporzione alla relativa consistenza aziendale.

Una interpretazione della norma richiamata che rendesse possibile la vera e propria obliterazione di prerogative riconosciute da leggi della Repubblica per finalità di tutela e garanzia di diritti fondamentali di cittadini sarebbe inaccettabile sul piano della civiltà giuridica, prima ancora che della violazione di precetti costituzionali.

Per queste ragioni, per la denegata ipotesi in cui l'art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) fosse interpretabile nel senso voluto dal MISE, vale a dire di legittimare la ripartizione

di risorse emergenziali stanziare per promuovere l'informazione radiotelevisiva locali di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini avente ad oggetto la pandemia da Covid 19 sulla base di situazioni di mercato non pertinenti, nonché tra soggetti che non diffondono programmi informativi e che non hanno ereditato il patrimonio aziendale del dante causa cedente l'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in graduatoria, la ricorrente sottopone sin da ora alla considerazione del Collegio la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma richiamata, questione che a proprio sommosso avviso non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione, sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione.

Con riserva di sottoporre proposte di quesiti.

* * *

P.Q.M.

Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria degli oneri di lite, compresi spese generali, IVA e contributo CNPAF, nonché il rimborso del contributo unificato.

TVP produce i documenti numerati come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato per gli atti giudiziari si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano

Domenico Siciliano Firmato digitalmente da
Domenico Siciliano
Data: 2021.01.08 17:17:24 +01'00'

PROCURA ALLA LITE

Io sottoscritta Bice LEDDA, nata il 13 agosto 1980 ad Alghero (SS), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante in carica di **TVP Italy S.r.l.**, con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Turati n. 67, c.f. 02078550445, P.IVA 02078550445, conferisco procura all'Avv. Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma a rappresentare e difendere la società nell'instaurando giudizio di impugnazione del D.M. Sviluppo Economico 12 ottobre 2020, pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020, e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, anche di esecuzione, conferendo al difensore ogni potere e facoltà come per legge, ivi comprese quelle di proporre istanze cautelari, motivi aggiunti di ricorso e ricorso incidentale, appello, riassumere, resistere a interventi, nominare sostituti processuali e rinunciare agli atti, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato. Dichiaro di essere stata informata circa le vigenti normative in materia di riservatezza e autorizzo il trattamento dei dati personali per fini di tutela giudiziaria. Eleggo il domicilio della società presso lo studio dell'avv. Domenico Siciliano a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14 (C.A.P. 00197).

San Benedetto del Tronto (AP), data della sottoscrizione digitale

Bice Ledda

Firmato da:LEDDA BICE
Unità:non presente
Data: 08/01/2021 09:00:31